



## **Amministrazione Provinciale di Napoli**

**REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DEL CONSIGLIO** Approvato con deliberazione di C.P. n.° 37 /2002, modificato con deliberazione di C.P. n.° 36/2004 e con deliberazione di C.P. n.° 124/04

### **PARTE PRIMA**

#### **ART.1**

E' istituito, nell'assetto organizzativo dell'Ente, il **DIPARTIMENTO DEL CONSIGLIO**. Esso provvede al funzionamento del Consiglio e dei suoi organismi nonché allo svolgimento delle attività che la legge, lo Statuto ed i Regolamenti attribuiscono alle competenze del Consiglio, del suo Presidente, dell'Ufficio di Presidenza e della Conferenza dei Capi Gruppo.

La responsabilità di indirizzo e programmazione delle attività di competenza del Dipartimento sono promosse su decisione della Conferenza dei Capi Gruppo.

#### **ART.2**

Lo svolgimento e la gestione delle funzioni attribuite al Dipartimento è affidata ad apposita Direzione speciale denominata "Dipartimento del Consiglio", diretta da almeno un Dirigente e costituita da una struttura operativa così definita:

### **DIPARTIMENTO DEL CONSIGLIO**

1. Ufficio = Segreteria Presidenza – Rapporti Istituzionali interni ed esterni del Presidente del Consiglio – Concessione Spazi – Servizi Sala Consiliare.
2. Ufficio = Gestione Personale – Approvvigionamento – Fondo Gruppi – Liquidazioni competenze Consiglieri.
3. Ufficio = Rete Civica – Rapporti Canali Informazione – Rivista Consiglio – Rapporti istituzionali con le associazioni rappresentative delle autonomie.
4. Ufficio = Studi e Documentazioni – Valorizzazione e Promozione lavori consiliari – Supporto attività Commissioni e Gruppi Consiliari.
5. Ufficio = Assistenza Ufficio Difensore Civico – Collegio Revisori dei Conti.

Alla Direzione è affidata l'amministrazione e la gestione del personale addetto alle Commissioni Consiliari, ai Gruppi Consiliari, alla Conferenza dei Capi Gruppo, al Collegio dei Revisori, al Difensore Civico, alle Consigliere Provinciali di parità e alle Associazioni di rappresentanza delle Autonomie.

### **ART.3**

Gli Uffici del Difensore Civico, del Collegio dei Revisori, delle Consigliere Provinciali di Parità e delle Associazioni di rappresentanza delle Autonomie sono inseriti funzionalmente nel Dipartimento del Consiglio. Nell'esercizio dell'attività dei relativi organi è comunque garantita l'indipendenza prevista dalla legge e dallo Statuto.

### **ART.4**

La dotazione organica del Dipartimento del Consiglio e la nomina e la revoca del Dirigente sono stabilite con Decreto del Presidente della Provincia, sentiti il Presidente del Consiglio e la Conferenza dei Capi Gruppo.

In ogni caso la dotazione organica dovrà rispondere ai criteri di efficienza e di funzionalità del Dipartimento, così come previsto presso gli altri Uffici dell'Ente.

### **ART.5**

Le previsioni per le dotazioni finanziarie e strumentali dei servizi e delle attività inerenti al Dipartimento del Consiglio nel Bilancio Previsionale e nella Relazione Previsionale e Programmatica sono formulate sulla base delle proposte di programmi e progetti redatti dal Dirigente d'intesa con il Presidente del Consiglio Provinciale, su decisione della Conferenza dei Capi Gruppo, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri rappresentati da ogni Capo Gruppo.

Dette proposte sono inserite nella proposta di Bilancio e di Relazione Previsionale e Programmatica a cura del Presidente della Provincia, nei limiti delle disponibilità economiche e finanziarie del Bilancio Provinciale e delle limitazioni poste dall'ordinamento contabile.

Alle spese inerenti alla realizzazione dei programmi del Dipartimento incluse nel PEG si provvede nei modi previsti dall'ordinamento dell'Ente.

### **ART.6**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti vigenti.

Il Regolamento per il funzionamento degli Organi di Governo resta in vigore per le parti non in contrasto col presente Regolamento.

### **ART.7**

Per motivate esigenze di funzionalità e decoro istituzionale dei lavori e delle attività del Consiglio e delle sue articolazioni, l'Aula consiliare di S.Maria La Nova, le sale attigue, i locali e servizi annessi, sono destinati esclusivamente alle seguenti attività:

- a) Lavori del Consiglio Provinciale;
- b) Iniziative del Consiglio, delle Commissioni e dei Gruppi consiliari;
- c) Segreteria e supporti tecnici alle attività consiliari ;
- d) Funzioni connesse alle attività relazionali e di comunicazione del Consiglio, delle Commissioni e dei Gruppi consiliari;
- e) Allestimento di Sala stampa del Consiglio e di spazi attrezzati per dirette Internet e televisive delle sedute consiliari e delle altre iniziative che si svolgono presso gli spazi consiliari.

Tuttavia è facoltà del Presidente del Consiglio Provinciale, compatibilmente con la programmazione dei lavori consiliari, consentire l'eventuale utilizzo dei succitati spazi consiliari, ove richiesti per iniziative il cui livello – istituzionale, politico, culturale e scientifico- qualifichi l'immagine dell'Amministrazione e del Consiglio Provinciale.

Per la disciplina relativa all'utilizzo dei succitati spazi consiliari, si rinvia ad apposito Regolamento del Patrimonio immobiliare della Provincia di Napoli.

Ai fini della necessaria salvaguardia del decoro istituzionale e dell'ordinato svolgimento dei lavori consiliari, l'utilizzo degli spazi del Chiostro di S. Maria La Nova e la eventuale apposizione di

supporti di comunicazione sulla facciata dell'edificio di S. Maria La Nova dovranno essere preventivamente concordati con la Presidenza del Consiglio Provinciale.

## PARTE SECONDA

### ART. 8

Per l'esercizio delle funzioni istituzionali dei Gruppi Consiliari, considerata la consistenza numerica degli stessi, è assicurata la disponibilità di personale, di locali e di attrezzature d'ufficio, nonché l'assegnazione di apposito fondo di dotazione per le iniziative strettamente inerenti il mandato istituzionale.

### ART.9

Il Bilancio preventivo dell'Ente, indica negli appositi interventi, l'ammontare degli stanziamenti inerenti al finanziamento delle attività istituzionali dei Gruppi Consiliari. La gestione delle relative risorse viene assegnata al dirigente del dipartimento del Consiglio.

### ART.10

La dotazione finanziaria dei Gruppi può essere utilizzata per le seguenti tipologie di spesa:

- a) Acquisto di libri, abbonamenti e pubblicazioni anche su supporti multimediali riguardanti le attività della Pubblica Amministrazione o idonei ad arricchire le documentazioni o i dati nelle materie istituzionali, fermo restando che i beni acquistati restino nella disponibilità della Provincia.
- b) Promozione ed organizzazione di convegni o iniziative inerenti al mandato istituzionale limitatamente a spese per stampati (quali manifesti, inviti, atti e documentazioni), organizzazione, elaborazione grafica, nonché affissione, comunicazioni ed eventuali attrezzature tecniche e servizi correlati.
- c) Copertura di spese postali per affrancatura e/o spedizione mediante agenzia di recapito.
- d) Rimborsi spese per organizzare e promuovere convegni o iniziative inerenti al mandato istituzionale.
- e) Eventuali attrezzature ed apparecchiature tecniche integrative da utilizzare per il mandato istituzionale.

Nel rispetto della vigente normativa legislativa e regolamentare in materia, per le forniture ed i servizi di cui alla precedente lettera b) che consistano in prodotti aventi valenza estetica e/o creativa, occorre porre in essere procedure di evidenza pubblica che garantiscano anche la valutazione qualitativa delle offerte.

### ART.11 ( *modificato con deliberazione di C.P. n.° 124 dell'8.11.04*)

*Ad ogni Gruppo consiliare viene assegnato personale dell'Ente in misura proporzionale alla sua consistenza numerica così come di seguito riportato:*

*1 unità fino a 2 Consiglieri, 2 unità da 3 a 4 Consiglieri; 3 unità da 5 a 6, 4 unità da 7 a 10 Consiglieri, 5 unità da 11 Consiglieri in poi.*

Le suddette unità saranno coordinate da un'apposita unità operativa che risponderà al dirigente del centro di responsabilità nel quale viene incardinato. Nei limiti suindicati si potrà prevedere la copertura dei posti anche con comando secondo la normativa vigente.

L'Area Risorse Umane, compatibilmente con le risorse umane e strumentali disponibili, provvederà alla integrazione temporanea del personale assegnato ai Gruppi consiliari che per ragioni di malattia, infortunio o altro impedimento sia assente per più di 10 giorni di lavoro consecutivi o che per lo svolgimento di mandato politico usufruisca di permessi, ai sensi della vigente normativa, che impediscano la prestazione di lavoro quotidiana presso il Gruppo.

#### **ART.12 (abrogato con deliberazione di C.P. n.° 124 dell'8.11.04)**

*(Il finanziamento di cui al precedente art.9 viene assegnato alla disponibilità dei Gruppi nel seguente modo: una quota fissa del 30% ed il rimanente 70% in modo proporzionale al numero dei Consiglieri. La quota del 30% deve essere in ogni caso ripartita tra i gruppi di minoranza e di maggioranza rispettando le percentuali ottenute dai rispettivi schieramenti nell'ultima consultazione elettorale.)*

#### **ART.13**

L'esecuzione degli interventi avviene mediante le procedure ordinarie in vigore presso l'Amministrazione su indicazione del Capogruppo o altro Consigliere da lui delegato.  
*I finanziamenti assegnati alla disponibilità dei gruppi possono essere impegnati entro 100 giorni antecedenti la data delle elezioni.*

#### **ART.14**

La liquidazione delle spese relative all'iniziativa realizzata avviene con le modalità previste dai vigenti Regolamenti dell'Ente.

#### **ART.15**

La ripartizione del fondo di dotazione fra i gruppi viene effettuata annualmente entro un mese dall'approvazione del Bilancio con atto della Giunta Provinciale sentiti i Capigruppo;  
In caso di scioglimento del Gruppo il finanziamento residuo non utilizzato viene redistribuito fra i Gruppi esistenti proporzionalmente.

#### **ART.16**

I Gruppi che si costituiscono ai sensi del vigente Regolamento per il funzionamento degli Organi di Governo nel corso del mandato consiliare possono accedere al finanziamento con le modalità previste all'art. 12, solo all'inizio dell'anno finanziario successivo alla costituzione.

#### **ART.17**

Con le modalità in vigore presso l'Ente i Gruppi consiliari possono utilizzare per finalità istituzionali le autovetture di servizio o i mezzi di trasporto sostitutivi predisposti dall'Amministrazione in base alle disponibilità complessive.

La procedura viene attivata su richiesta del Capogruppo in base all'ordine cronologico delle richieste.

Una autovettura di servizio è stabilmente ed esclusivamente assegnata per le necessità relative al mandato istituzionale del Presidente del Consiglio e dei Consiglieri e per le necessità di ufficio del Dipartimento del Consiglio.

#### **ART. 18**

Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) Regolamento per l'accesso al sostegno istituzionale dei Gruppi approvato con deliberazione consiliare n.° 155 del 9.11.1998 e modificato con deliberazione consiliare n.° 101 del 10.11.1999 ;
- b) Regolamento del Dipartimento del Consiglio approvato con deliberazione n.° 99 del 10.11.1999;